

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 1 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott.ssa Maria Teresa Capozza

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Andrea Zanotti

IL SIGNIFICATO E IL VALORE DI UNA RIVISTA INTERDISCIPLINARE PER IL RECUPERO DELL'UNITÀ DELLA CULTURA E DELL'ESPERIENZA GIURIDICA*

Centocinquant'anni di vita rappresentano, per una Rivista, ben più di un corposo compleanno: tale traguardo, davvero ragguardevole, può essere raggiunto solo se la progettualità che essa racchiude, ed insieme sostanza, conserva, nel trascorrere della storia, i germi di una fecondità non esaurita, propositiva e necessaria. A maggior ragione quando si vive un tempo, come quello presente, dove l'accelerazione ormai più che geometrica della storia sembra far invecchiare precocemente idee e progettualità. Il tempo della nascita dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini* appare così lontano da essere persino difficilmente immaginabile per quanto sono mutate le condizioni del vivere e dell'operare dell'uomo. Quale fu allora l'intenzione ed insieme la necessità di fondare un luogo di confronto e di dibattito che partendo dalla scienza giuridica si allargasse nel tentativo di comprendere ciò che stava accadendo allora per trovarne una cifra di interpretazione? La geografia e lo spirito d'Europa stavano mutando: e in questo rivolgimento epocale anche l'Italia cambiava pelle, diventando, dopo secoli di divisioni in regni, uno Stato.

La costruzione di uno Stato ha bisogno dello sforzo di tutti i cittadini, naturalmente: ma necessita anche dell'apporto specifico di chi, tra politica e diritto, sa, più di altri, quale sia la cifra di equilibrio istituzionale alla quale esso si dovrà ispirare e quali siano le architetture sulle quali dovrà poggiare il proprio

* Contributo sottoposto a valutazione.

sviluppo¹. In questo contesto il ruolo della dottrina giuridica diviene fondamentale: ed altrettanto fondamentale trovare e fondare momenti di confronto, dove le idee possano essere discusse, confrontate, selezionate, al fine di poter distillare le soluzioni più adeguate nella costruzione della casa comune. E una Rivista è, nella migliore delle nostre tradizioni e prima di ogni altra cosa, un luogo di discussione e di dibattito: una fucina ove temprare e migliorare le idee, poter dare il proprio contributo e ascoltare il portato delle esperienze altrui². Fin a far tempo dal secolo XVIII, all'atto della nascita e dell'affermazione delle Accademie, le Riviste assumono una rilevanza straordinaria nel procedere del dibattito scientifico e nel processo di validazione delle ipotesi formulate e dei risultati ottenuti³: e ciò vale, a pieno titolo, anche per la scienza giuridica. Ancor più, si diceva, nel momento topico nel quale nasce *l'Archivio giuridico*, che si colloca in quel decennio decisivo nel quale si afferma, nel 1861, lo Stato unitario e che si conclude, nel 1870, con la presa di Roma e la fine del potere temporale dei Papi ed il coronamento del processo di unificazione. Non può dunque apparire né casuale, né strano che questa Rivista abbia dedicato uno spazio largo a questioni inerenti il diritto ecclesiastico e canonico, dal momento che proprio il rapporto con

¹ Così, assai significativamente, recita l'apertura del *Manifesto* con il quale Pietro Ellero, fondatore dell'*Archivio giuridico*, apre il primo numero della rivista: «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza al nuovo stato», in *Archivio giuridico*, I (1868), p. 3.

² Cfr. P. ELLERO, *op. cit.*, p. 4: «D'uopo è dunque d'un opera riflessa, severa e solerte per ricostruire la nostra civiltà e la nostra città, e quest'opera dee finalmente cominciare, e dee principalmente sorgere da un grande movimento di pensiero, applicato alle politiche ed alle istituzioni. Al quale intento occorre rialzare gli studi, e specialmente gli studi giuridici, sia nella stampa, sia nella cattedra, sia nella curia [...]».

³ P. ELLERO, *op. cit.*, p. 4: «Io ho così detta la ragione per cui l'*Archivio giuridico* viene fondato, e se questa ragione sembra troppo pretensiosa, il desiderio di servire al pubblico ben mercè un tentativo forse audace, ma certo non riprovevole, di far rifiorire il diritto nella culla del diritto, si accolga almeno come una scusa del nascere di quello».

la Chiesa cattolica assume, nel contesto italiano e sin dall'origine, una rilevanza del tutto peculiare.

Non era peraltro, l'*Archivio*, l'unica Rivista esistente dedicata alla scienza giuridica; altre ne erano nate o stavano nascendo nei medesimi anni: da *Giurisprudenza italiana* (esistente sin dal 1948) alla testata *Diritto e Giurisprudenza* (che vide la luce nel 1885), al *Foro Italiano* (il cui primo numero esce nel 1876) o a *Giustizia penale* (il cui esordio è del 1895), solo per stare a degli esempi. Il carattere prevalente di queste pubblicazioni era quello di raccogliere e diffondere i pronunciamenti dei giudici italiani, rispondendo alle esigenze conoscitive e pragmatiche dei pratici del diritto: mentre il loro procedere, mutuato dal costume accademico dell'epoca, era contraddistinto dal metodo dell'esegesi e del commento. In esse si rispecchiava, da un lato, il policentrismo di un sistema ancora disarticolato in una pluralità di Cassazioni ed il persistere di tradizioni locali, dall'altro⁴. Ma questo modo di procedere si rivela ben presto insufficiente dal punto di vista dell'efficacia e dell'incidenza della scienza giuridica su di una realtà, come quella immediatamente post-unitaria, in forte movimento e bisognosa di costruire intelaiature giuridiche ed istituzionali volte ad interpretare e garantire assetti totalmente diversi da quelli ereditati dal passato. A questa esigenza dà voce, breve ma assai significativa, Carlo Francesco Ferraris. Nei quattro anni compresi tra il 1880 e il 1883 pubblica i quattro soli numeri dell'*Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche* coinvolgendo una parte assai significativa della scienza giuridica e della vita politica ed istituzionale italiana. È il tentativo, breve ed intenso, di dar corpo ad una insoddisfazione per la tensione cui il diritto senza articolazioni in settori è sottoposto da una realtà sociale, economica e politica in una fase di cambiamento epocale⁵. In questo senso l'*An-*

⁴ C. MOZZARELLI, *L'Annuario delle Scienze Giuridiche, Sociali e Politiche (1880-1883). Viaggio breve nella cattiva coscienza*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XVI (1987), p. 10.

⁵ C. MOZZARELLI, S. NESPOR, *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello stato*, Venezia, 1981, p. 12 ss.

nuario è stato anche definito come il tentativo più consistente di organizzazione culturale non allineato con le prospettive suggerite dai sostenitori del ‘metodo giuridico’⁶. Ma questi limiti e queste insufficienze non vengono avvertite solo dal Ferraris: in una prospettiva analoga va ricondotto anche il movimento, cronologicamente di poco precedente, inaugurato da grandi interpreti del diritto romano: Vittorio Scialoja, Filippo Serafini e i loro allievi. Lo studio del diritto romano era stato sin lì confinato nella storia del diritto e concepito come qualcosa di distante ed estraneo al diritto positivo: a quel diritto che pure stava incarnandosi nelle vicende incipienti di un’Italia *condenda*, cadenzandone ritmi e passaggi istituzionali. Di qui la tendenza, invece, ad interpretare prima il diritto romano come un corpo vivo denso di esperienza e di insegnamenti da rileggere poi nel presente: e di coniugarne lo studio con la positività e la prassi della scienza giuridica⁷. Ne nasce una progettualità culturale che varcherà ben presto i confini della pura speculazione scientifica per farsi portatrice di una circolarità del sapere giuridico: preziosa e fondativa di innovazioni metodologiche nonché più dinamica e aperta alle sfide di un tempo nuovo.

L’*Archivio giuridico* è uno degli strumenti attraverso i quali si afferma un’inedita stagione della scienza giuridica e, a differenza del tentativo di Ferraris, è strumento vocato a sfidare un tempo lungo. È questa conquistata consapevolezza ad abitarne le pagine: ed è consapevolezza che può essere affermata all’esterno: «Fra le riviste scientifiche due specialmente tendono a far rinascere il costume italico di studiare e non so-

⁶ Cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, Stato e politiche costituzionali nell’opera di Giorgio Arcoleo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XV (1986), pp. 362-365.

⁷ E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, p. 9 ss.; C. MESSINA, *Tradizione romanistica e principi generali del diritto. Vittorio Scialoja e un piccolo ‘bluff’ di Fadda e Bensa*, in *Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale online* (www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com), n. 11, 2018, p. 10 ss.

lo enunciare le decisioni pratiche: queste riviste sono *L'Archivio Giuridico* nella rubrica intitolata: 'Il diritto romano nella Giurisprudenza' e la *Rivista italiana per le scienze giuridiche* nella rubrica intitolata 'Riviste critiche della giurisprudenza italiana' [...]. Sono parole usate da Pietro Cogliolo nella *Prefazione* al primo numero della *Rivista Annuario critico della giurisprudenza pratica* che fonderà nel 1889⁸. Esse dimostrano, come del resto la stessa intitolazione della Rivista citata che suona come un manifesto programmatico, quanto cammino divida lo studioso un tempo chino sul *Commentario delle Pandette*, dal cattedratico genovese che intende occuparsi criticamente delle questioni poste dal pulsare della vita nell'esperienza viva di un diritto che si fa storia. Pietro Cogliolo d'altra parte, pur avendo frequentato inizialmente la scuola romana di Scialoja, conosceva bene Filippo Serafini, originario, invece, di Preore, piccolissimo paesino del Trentino: ne aveva sposato la figlia e aveva condiviso l'esperienza dell'*Archivio giuridico*⁹. È di un rilievo forse ancora non posto nella giusta luce e centralità la dinamica, poi contagiosa, che si innesca nello studio e nelle scuole del diritto romano dell'epoca: forse il punto di raccordo più sensibile per vocazione e provenienza – probabilmente sull'onda di una esperienza millenaria e di un alto e sofisticato grado di astrazione e perfezione giuridica, dove la funzionalità del diritto viene sempre ed eticamente ricondotta all'edificazione dello Stato – alle connessioni del diritto con la vita pubblica, con la politica¹⁰. Questa impronta profonda, caratterizzante, finisce per diventare quasi una stigmata, un marchio di appartenenza: Vittorio Scialoja oltre che senatore, fu Ministro della Giustizia nel 1909 e

⁸ P. COGLIOLO, *Prefazione*, in *Annuario critico di giurisprudenza pratica*, I (1889), p. VIII.

⁹ Cfr. R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piervigiani*, Milano, 2011, p. 19, nt. 63.

¹⁰ Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, p. 40 ss.; A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1990, pp. 278-282.

Ministro degli Esteri nel 1919; ma esercitarono la carica di Senatori del Regno anche l'allievo Carlo Fadda, il citato Pietro Cogliolo oltre naturalmente al nostro Filippo Serafini, il quale fu anche Rettore di Roma e di Pisa, città nella quale si era definitivamente radicato. Questo dato di fatto legittima certamente l'interprete a parlare ben a ragione di una circolarità di movimento per la quale l'imponente revisione dello studio del diritto romano, avviata da questi interpreti, approderà non solo ad un generale rinnovamento della scienza giuridica italiana, ma anche ad una fecondazione della vita politica, che porta questi grandi interpreti della scienza giuridica a giocare in prima persona nei destini del Paese, assumendone direttamente il peso e la responsabilità relativi. In questa prospettiva, il ruolo giocato da Filippo Serafini e dall'*Archivio giuridico* diviene cruciale, così come del resto sottolineato e definitivamente assodato dalla storiografia giuridica: «Per la rilevanza del diritto come sapere politico, e per le caratteristiche delle élites del tempo articoli di dottrina e indicazioni o recensioni in proposito si possono trovare sparsi in periodici di cultura generale ma l'espressione più consapevole del mondo accademico è dal 1868 l'*Archivio Giuridico* diretto, si spiega in copertina, da Filippo Serafini con gli altri professori di Giurisprudenza della Università pisana ed il quale, giusta la sua qualificazione di facoltà, non è soltanto una rivista di diritto, bensì una rivista delle e per le materie che nella facoltà giuridica si insegnano, spaziando perciò, con taglio rigorosamente alto ed accademico, dal diritto romano al commerciale fino all'economia e alla statistica»¹¹.

Era ancora un tempo – a differenza del nostro – nel quale le *facultates* intellettive erano indirizzate a comprendere l'*universitas* della conoscenza: un tempo dove un mero principio di organizzazione '*department*', desunto pedissequamente da altri modelli burocratici oggi imperanti, non aveva ancora fatto aggio su tutto, costringendoci dentro a nomenclature aliene usate originariamente per vigili del fuoco, sceriffi e poliziotti.

¹¹ C. MOZZARELLI, *L'Annuario delle Scienze Giuridiche, Sociali e Politiche*, cit., p. 12.

Ma a prescindere da considerazioni che ci condurrebbero lontano, la cosa che interessa portare qui all'attenzione è la stretta unitarietà che connota ancora la scienza giuridica così come essa si rispecchia nell'*Archivio*: una episteme colta nel suo ultimo e fulgido momento di coesione prima dell'avvio di quel processo di specializzazione che già comincia a caratterizzare quegli anni e che caratterizzerà ancor più i decenni successivi.

Tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, infatti, assisteremo ad una grande fioritura di Riviste giuridiche – peraltro di straordinario interesse e di altissima qualità – che denotano già un'articolazione marcata e specifica delle diverse discipline che compongono l'universo giuridico¹². Riviste che hanno fatto la storia della scienza giuridica, e non solo italiana, quali ad esempio e solo per citarne alcune, la *Rivista di Diritto Commerciale*, la *Rivista di diritto pubblico*, la *Rivista di Diritto civile* o la *Rivista*, tanto per stare in casa nostra, *Il diritto ecclesiastico*¹³. Esse indicano, già chiaramente dal titolo della testata, una vocazione specifica, un angolo limitato e specialistico d'incidenza. È l'aprirsi di una nuova pagina, nella quale se da un lato le partizioni e competenze degli organi dello Stato sono già stati delineati e costruiti ed appare chiaro che il Regno italico principia a funzionare, dall'altro, invero, la ricerca scientifica ha già imboccato la strada di una specializzazione che non abbandonerà più: e le discipline in cui si dipana il sapere giuridico tendono a delimitare il campo del loro interesse e a svilupparsi non più secondo una logica orizzontale ma secondo una verticalità sempre più spiccata. Questa linea di tendenza viene corroborata ulteriormente dal progressivo aprirsi dei settori disciplinari ad un orizzonte europeo ed internazionale, emancipando invero l'Italia da un certo provincialismo nonché da un marcato localismo di provenienza, ma finendo con il guardare con interesse crescente e spiccato

¹² M. FIORAVANTI, *Alle origini di una disciplina giuridica: la giurispubblicistica italiana e le due prime riviste*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XVI (1987), p. 210 ss.

¹³ Su ciò vedasi S. LARICCIA, *Le riviste di diritto ecclesiastico (1890-1925)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XVI (1987), cit., pp. 287-297.

alla formazione di una comunità di riferimento settoriale, erodendo così quello sguardo interdisciplinare che aveva costituito uno dei motivi forti e propulsivi nella rinascita della scienza del diritto italiana nella seconda metà dell'Ottocento¹⁴.

E, d'altronde, questa dinamica non investiva solo il campo della scienza giuridica: essa aveva una portata molto più vasta ed affondava la propria radice, prima e profonda, nell'Illuminismo. Il frutto forse più maturo di quella stagione era stato probabilmente l'*Enciclopedia* di Diderot e D'Alambert che presentava tuttavia, sotto questo profilo, una anfibia di fondo. Da un lato essa si poneva infatti come luogo unitario nel quale compendiare e compulsare lo scibile delle scienze umane; dall'altro, proprio la sua articolazione in volumi, apriva la strada ad una linea di fuga che avrebbe finito con il favorire l'infrangersi di quello specchio unitario della conoscenza consegnata dal Medioevo, come legato testamentario, nelle mani di un'incipiente modernità¹⁵. Nel corso dell'Ottocento questa sorta di deriva dei continenti subirà un'ulteriore accelerazione per opera di un positivismo che andava costruendo i domini disciplinari dentro orti ben delimitati, nella convinzione che solo la concentrazione di ambiti molto specifici di competenze avrebbe consentito la costruzione di un sapere efficace ed in grado di far progredire velocemente la frontiera delle conquiste scientifiche, ponendo le basi per la trasformazione del lavoro intellettuale in professione¹⁶. Vanno collocati dentro questo orizzonte più vasto, dunque, anche gli sviluppi di una scienza giuridica avviata, come abbiamo visto, verso la rottura della sua unità: slittamento ben leggibile nel panorama della pluralità delle riviste che popoleranno il suo panorama. L'unica testata che rimarrà invece fedele a se stessa, in coerente ed ostinata controtendenza, si rivela proprio essere l'*Archivio giuridico*, che continua a porsi come istanza unita-

¹⁴ In questo senso, C. MOZZARELLI, *L'Annuario delle Scienze Giuridiche, Sociali e Politiche*, cit., p. 34 ss.

¹⁵ W. TEGA, *L'ideale enciclopedico e l'unità del sapere*, Bologna, 1984.

¹⁶ Così D. CANTIMORI, *Nota introduttiva*, in M. Weber, *Il lavoro intellettuale come professione*, trad. it. di A. GIOLITTI, Torino, 1980, pp. XXII-XXIII.

ria, come collante ed insieme *panopticum* di un universo del diritto sedotto dalle proprie specializzazioni e dimentico, progressivamente, della sua unità perduta. Un paradigma utile per capire questo mutamento radicale di approccio è quello che concerne i diritti comparati. Nati per promuovere un'efficace forma di confronto scientifico dei vari sistemi giuridici esistenti, essi erano volti a studiare le loro convergenze e dissonanze, confrontandone le diverse applicazioni pratiche e sociali. Così, alle origini, i grandi interpreti del diritto comparato nutrivano una visione utopistica: essi aspiravano a dar vita ad un diritto comune dell'umanità e confidavano che le discipline comparatistiche potessero portare un concreto aiuto alla cancellazione delle diversità tra le legislazioni che dividevano i popoli e le economie¹⁷. Lo scopo della comparazione, posto dichiaratamente a fondamento della disciplina da uno dei maggiori maestri del secolo scorso, Édouard Lambert, era quello di ricavare dall'insieme delle istituzioni particolari una base comune, o quanto meno punti di contatto capaci di far emergere l'unità fondamentale della vita giuridica universale¹⁸. E, sulla stessa direttrice di senso, un altro interprete di primo piano di questa disciplina giuridica nascente, Joseph Kohler, poteva proclamare con legittima soddisfazione che «la scienza del diritto comparato è un prodotto delle scienze moderne»¹⁹. Ben presto però il diritto comparato ha smesso di cercare una propria legittimazione, un proprio fondamento teleologico ed è divenuto via via una disciplina autoreferenziale tutta intesa a perimetrare il proprio metodo e a costruire una propria sistemica. Così questa branca della scienza giuridica si è esercitata in comparazioni orizzontali e verticali, in microcomparazioni e macrocomparazioni, dividendosi su quali dati assumere come oggetto di analisi e su quale sistema di fonti prendere

¹⁷ G. AJANI, D. FRANCAVILLA, B. PASA, *Diritto comparato. Lezioni e materiali*, Torino, 2018, p. 7 ss.

¹⁸ Cfr. M. BRUTTI, A. SOMMA, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi proposti per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2018, pp. 59-61.

¹⁹ Cfr. J. KHLER, *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile*, Pro-
lusione contenuta in V. SIMONCELLI, *Scritti giuridici*, Roma, 1938, p. 27.

a modello²⁰. Il rischio dell'autoreferenzialità è divenuto tanto forte e incombente da indurre lo stesso Rodolfo Sacco a mettere in guardia i cultori di questa disciplina – e per essi tutti i giuristi – dalla tentazione di cadervi dentro, esortando invece «il giurista a guardare le cose dall'alto», ad essere «aperto verso il reale»²¹. Ma alla tentazione dell'autoreferenzialità non sono stati soggetti soltanto i comparatisti e, più in generale, i giuristi: anzi, questa tendenza è stata inaugurata e potentemente totemizzata soprattutto dalle tecnoscienze, confidando nell'idea che solo costringendo la ricerca dentro ad una iper-settorializzazione verticale si potessero ottenere risultati utili e spingere oltre la barriera della conoscenza. L'affermazione globale e pervasiva della tecnica ha ulteriormente enfatizzato questa convinzione, inducendo, ulteriormente, sistemi di misurazione dei prodotti della ricerca eminentemente quantitativi, basati su indici, quali l'*impact factor*, la *peer review* ed il referaggio interni alla disciplina medesima e mettendoli a fondamento dell'azione di agenzie di valutazione quali, per l'Italia, l'ANVUR²². Questa attitudine alla frammentazione non è rimasta chiusa solo dentro il recinto della ricerca scientifica: ma ha costituito un vero e proprio *trend*, una costante che ha finito col plasmare il nostro modo di pensare, di vivere, di concepire la società.

Peraltro, l'esercizio sistematico della autoreferenzialità e della parcellizzazione disciplinare affermatesi nel diritto ha fatto perdere all'universo giuridico la sua coesione, ed ha condotto a percepire le sintesi che produce come parziali, inadeguate e provvisorie²³.

²⁰ Cfr. V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto tra civil law common law*, Torino, p. 6; L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, p. 32 ss.

²¹ R. SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condizionali*, Bologna, 2015, p. 42.

²² A. BONACCORSI, *La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca*, Bologna, 2015.

²³ Così N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, *passim*, ma qui, segnatamente, pp. 7-17.

La *derugulation* è divenuta così la regola: ed è consapevolezza oramai matura come la composizione dei conflitti sia orfana di un ancoraggio del diritto ad un'idea di giustizia.

A ben vedere, però, e tornando al paradigma delle scienze, da qualche tempo la certezza che la frammentazione disciplinare costituisca il migliore dei mondi possibili è entrata in crisi: e si è fatta strada l'idea che forse i risultati migliori sarebbero sortiti non da una spinta alla specializzazione cieca e muta, ma dall'incentivazione a lavorare sugli incroci delle discipline, dove conoscenza e applicazione possono conoscere nuove ed inedite alleanze. È il caso, solo per stare ad alcuni esempi, della meccatronica, dove la meccanica tradizionale e l'elettronica producono nuove sintesi e nuove tecnologie applicative; è il caso ancora dell'intelligenza artificiale che innerva la robotica; ma la stessa cosa si può dire di quel luogo fertile dove si incontrano la biologia molecolare, la sensoristica e la scienza computazionale, dischiudendo alla medicina orizzonti sin qui sconosciuti²⁴.

È conquista recente e preziosa quella che afferma come i sistemi più complessi ed efficaci siano quelli che compendiano l'ibridazione e la contaminazione di campi assai diversi e distanti della conoscenza: e che la specializzazione delle competenze è una condizione necessaria ma non sufficiente per il progredire della scienza e della condizione umana²⁵.

Bisogna cioè provare a ricomporre, attraverso l'interdisciplinarietà, il volto infranto delle *facultates* intellettive: ed è su questa frontiera che ritroviamo, dopo un lungo periplo, di nuovo l'interlocuzione dell'*Archivio giuridico*, rimasto, nell'infuriare della parcellizzazione della scienza in generale e del-

²⁴ M.H. GIBBONS, C. NOWOTNY, C. LIMOGES, S. SCHWARTZMAN, P. SCOTTI, M. TROW, *The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary society*, Sage, London, 1994; D. HULL, *Science As a Process*, University of Chicago Press, Chicago, 1988; C. NOWOTNY, P. SCOTT, M.H. GIBBONS, *Ripensare la scienza: la conoscenza in un'epoca di incertezza*, Cambridge, 2001.

²⁵ E. MORIN, *Università e società*, in *L'Università nel mondo contemporaneo*, Milano, 1991, pp. 144-150.

la scienza giuridica in specifico, coerente con se stesso e vigile come una sentinella.

Basta scorrere anche solo l'indice del già citato numero, presentato dall'allora Direttore Carlo Arturo Jemolo ed edito per celebrare i cento anni di vita della Rivista, per rendersene conto²⁶: pagine di Walter Bigiavi che si interrogano sul problema emergente di economie condizionate e dominate da *trust* e da monopoli, giustapposte alla domanda anticipatrice di Giovanni Ambrosetti di quale sia ancora (se ci sarà) il posto dello Stato nell'avvenire dell'uomo; la ricerca dell'interazione tra sociologia e diritto scandagliata da Luigi Ferri che convive nello stesso spazio redazionale con il saggio di Gandomenico Pisapia sulla prova penale ed i limiti posti dal segreto politico-militare: sono fili di un trama giuridica che continua a tessere la tela che fu, nelle intenzioni e naturalmente con i dovuti distinguo, del fondatore Pietro Ellero e di Filippo Serafini. È questa cifra di consapevolezza dell'unitarietà della scienza giuridica il vero *fil rouge* che lega le diverse epoche che l'*Archivio* ha attraversato, giungendo a lambire la nostra contemporaneità ed i luoghi nei quali oggi siamo, facendo ancora risuonare in quest'aula nomi noti, tra i quali mi è caro ricordare quello del mio Maestro Giuseppe Caputo. Ci accorgiamo allora che l'*Archivio giuridico* è stato in qualche modo la patria dell'utopia rappresentata dal richiamo all'unicità indivisibile custodita dalla sfera del diritto – quella che si riflette ancora nell'irrinunciabile unità della Biblioteca del nostro Dipartimento (allora Istituto) presidiata proprio da Giuseppe Caputo come Direttore da spinte centrifughe – che fino a qualche anno fa sembrava una nostalgica sopravvenienza di tempi andati. E allo stesso declino di questa visione della scienza giuridica, che custodiva una tensione ideale forte, sembrava avviarsi anche l'*Archivio giuridico*, fagocitato dentro ad un panorama iperspecializzato ed ipersettoriale dei saperi giuridici, in cerca di facile gloria sui terreni semplificati dei cosid-

²⁶ *Archivio Giuridico Filippo Serafini* [Numero speciale] 1868-1968, 1968, p. 608.

detti, con un invalso eufemismo di rara bruttezza, ‘saperi professionalizzanti’.

E, a ben pensare, era del tutto normale che in questa tempe culturale l'*Archivio giuridico* venisse declassato, diventasse una Rivista un poco obsoleta e fuori moda, da relegare, secondo le classificazioni ANVUR, in classe B.

Oggi, probabilmente, non è solo il profilo interdisciplinare che dobbiamo recuperare ricomponendo un'episteme scientifica estenuata e frammentata nella molteplicità dei suoi settori di competenza; ma è forse giunto il tempo di riavviare una visione multidisciplinare forte, utilizzando il diritto come enzima in grado di catalizzare altri universi scientifici per comporre una chiave di lettura con la quale interpretare e governare il futuro che sta dinanzi a noi ed alle generazioni più giovani. E non è forse un caso se dal settore disciplinare forse più autoreferenziale, il diritto comparato, si alzi, come una sorta di legge del contrappasso, la voce di uno dei maestri fondatori, il già citato Rodolfo Sacco, ad intitolare significativamente due opere, rispettivamente, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*²⁷ e *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*²⁸.

È forse il segno di una nuova parabola, che va decifrata, interpretata e colta.

Come fu all'origine di *Archivio giuridico*, allorché un nuovo mondo, con l'avvento dello Stato italiano ed una inedita stagione del progresso umano, stava affacciandosi, sfidandola, ad una tradizione di lungo periodo. Oggi, *mutatis mutandis*, siamo forse su di una soglia analoga: dove scenari inedi-

²⁷ R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007.

²⁸ R. SACCO, *Il diritto muto*, cit. Tutto il libro può essere letto come un invito forte ad uscire dall'autoreferenzialità e ad indagare come il diritto possa interpretare il nuovo quadro di civiltà che si va delineando: «Domandiamoci perché il diritto sia mutevole. La spiegazione si trova nella regola universale a tutto ciò che esiste in natura [...] In altri termini il cambiamento produce la diversità. Ogni progresso è, ovviamente, una variazione. Se il diritto non si fosse differenziato per far posto ai mille sistemi che conosciamo, esso sarebbe rimasto ciò che era al momento dell'umanizzazione di *homo habilis* [...]» (*ivi*, p.111).

ti travolgono vecchie politiche e consuetudini sedimentate. E il diritto non può venir meno al compito (o almeno allo sforzo euristico) di indicare una via in grado di superare la parzialità delle esperienze e la provvisorietà delle soluzioni che sembrano caratterizzare ed insieme assediare il tempo presente.

È questo compito, a guardar bene, che grava sulle spalle degli attuali Direttori Giuseppe Dalla Torre e Geraldina Boni, che senza fare proclami hanno già raggiunto, lo diciamo ufficiosamente e sommessamente, il risultato – brillante proprio perché in controtendenza – di riportare dentro alle classificazioni ANVUR, l'*Archivio giuridico* in classe A.

Di tornare a farlo giocare, cioè, per lo scudetto.

ANDREA ZANOTTI, Il significato e il valore di una Rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica

Il contributo prende le mosse dalla fondazione dell'*Archivio giuridico*. L'intento dei padri fondatori della Rivista – Pietro Ellero e Filippo Serafini – era quello di offrire il contributo della scienza giuridica alla costruzione dell'Italia che era appena diventata uno Stato unitario. Così il diritto romano da loro studiato diventa non più memoria storica ma materiale di costruzione giuridica nel presente: e, secondo questa logica, la rivista *Archivio giuridico* nasce per ospitare l'unità di tutte le discipline giuridiche che concorrono a costruire lo Stato. Tale impostazione etica porterà questi uomini ad assumere anche responsabilità politiche dirette nella vita pubblica del loro tempo.

Fin dall'origine, dunque, l'*Archivio Giuridico* reca l'impronta – per così dire genetica – della interdisciplinarietà e della multidisciplinarietà, alla quale, unica tra le riviste giuridiche italiane, è rimasta fedele. Nel tempo di una specializzazione esasperata questa vocazione si rivela ancora di più utile, preziosa ed attuale, dal momento che è oramai convinzione generale che il progresso tecnico e scientifico dipenda non solo dalla specializzazione ma, oggi più di ieri, dalla contaminazione tra discipline diverse. Non è dunque un caso che l'*Archivio giuridico* – grazie all'impegno dei suoi Direttori – sia tornato ad essere una Rivista di classe A nel sistema di valutazione della ricerca in Italia: cioè la fascia di gradimento massimo e di maggior impatto scientifico.

Parole chiave: Riviste giuridiche, multidisciplinarietà, valutazione, storia, diritto.

ANDREA ZANOTTI, The significance and value of an interdisciplinary Journal in the perspective of the restoration of the unity of the juridical culture and experience

The contribution considers, at the beginning, the foundation of the *Archivio giuridico*. The intent of the Review's founding fathers – Pietro Ellero and Filippo Serafini – was to offer the contribution of legal science to the construction of Italy, that had just reached a his unity. Thus, the Roman law studied by them is no longer simply a historical memory: but becomes a material of juridical construction

Abstract

in the present: and, according to this logic, the *Archivio giuridico* is born to host the unity of all the juridical disciplines that contribute to building the State. This ethical approach will lead these men to assume direct political responsibilities in the public life of their time.

From the beginning, therefore, the *Archivio giuridico* bears the imprint – as it were genetic – of interdisciplinarity and multidisciplinary: to which, unique among Italian legal Journals, it has remained coherent. In the present time, time characterized by an exasperated specialization, this vocation proves even more useful, precious and actual, since it is a general belief that scientific-technical progress depends not only on one strong specialization but, today more than yesterday, on the contamination between different disciplines. It is therefore no coincidence that the *Archivio giuridico* – thanks to the efforts of its Directors – has once again become a class A magazine by the Italian research evaluation system: that is, the maximum satisfaction level and the greatest scientific impact.

Key words: juridical Journals, multidisciplinary, evaluation, history, law.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2019

Giuseppe Dalla Torre, Geraldina Boni, CL 1

Atti del Convegno di studi

150 della Rivista Archivio giuridico Filippo Serafini (1868-2018)

Alma Mater Studiorum, Bologna, 24 ottobre 2018

Giuseppe Dalla Torre, Per i 150 dell'Archivio giuridico.

Quale passato, quali prospettive..... 5

*Andrea Zanotti, Il significato e il valore di una rivista
interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e
dell'esperienza giuridica* 25

*Alessia Legnani Annichini, Figure e percorsi storico-giuridici:
i primi 100 anni dell'Archivio giuridico* 41

*Nicoletta Sarti, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine
dell'Archivio giuridico (1968-2018)* 61

*Elena Ferioli, La separazione fra legislativo ed esecutivo
nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'Archivio
giuridico*..... 75

*Ivano Pontoriero, L'Archivio giuridico e il diritto romano:
figure e itinerari di ricerca* 107

*Leonardo Nepi, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo
al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico
Filippo Serafini* 131

*Costantino M.-Fabris, Diritto della Chiesa e diritto dello
Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine
di Archivio giuridico* 143

*Matteo Carnì, La nascita di una nuova disciplina.
L'Archivio e il diritto vaticano*..... 169

*Alberto Tomer, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs
e l'Archivio giuridico: un rapporto secolare*..... 185

*Geraldina Boni, L'Archivio come 'ponte' tra scienze
giuridiche secolari e scienza canonistica* 205

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, 'estratto' degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.